

I REGIMI FISCALI DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO E INGEGNERE



ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

L'esercizio dell'attività libera di Ingegnere/ architetto presuppone obbligatoriamente:

- l'iscrizione nell'Albo della Provincia di residenza;**
- il possesso della partita IVA (da richiedersi agli uffici territoriali delle imposte dirette), trattandosi di lavoro autonomo;**
- l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA).**



APRIRE LA PARTITA IVA COME PROFESSIONISTA

L'esercizio di arti e professioni è definito come l'esercizio abituale, anche se non esclusivo, da parte di persone fisiche, di società semplici o associazioni costituite da persone fisiche, di attività non rientranti tra i redditi di impresa.

Ha quindi come elementi caratterizzanti:

- l'abitualità, ovvero, il porre in essere la propria attività con regolarità, stabilità e sistematicità;**
- la professionalità, ovvero l'effettuazione costante di una serie di comportamenti il cui manifestarsi e ripetersi è interpretato dai terzi come segno dell'esercizio di un'attività.**



REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

secondo il nostro ordinamento tributario l'esercizio della libera professione fatta con carattere di abitualità (art 53 dpr.917/1986) dà luogo al

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Soggetto a

IRPEF(imposta sul reddito delle persone fisiche)

IVA (imposta sul valore aggiunto)

IRAP(imposta regionale attività produttive)

ISA (indici sintetici di affidabilità)

RITENUTA ACCONTO E RIVALSA CONTRIBUTIVA(PROFESSIONISTI)



PRESTAZIONI OCCASIONALI

Producono REDDITI DIVERSI (art.67, comma 1 Dpr 917/86) tassabili ai fini irpef

Non soggetti a IVA e IRAP



OBBLIGHI CONTABILI DEL PROFESSIONISTA



- conservazione e registrazione fatture
- presentazione delle liquidazioni periodiche IVA,
- presentazione della dichiarazione UNICO (IVA, redditi, ISA se previsti, parametri),
- presentazione della dichiarazione IRAP se dovuta,
- presentazione del modello Certificazione Unica e del modello 770 se sostituito d'imposta,
- obblighi previdenziali (Cassa di previdenza o INPS gestione separata),
- obblighi in qualità di datore di lavoro.

SCELTA REGIME CONTABILE

La scelta del regime contabile dipende da molteplici fattori:

- Volume d'affari che si presume di realizzare;**
- Forma giuridica adottata;**
- Possibilità di usufruire di semplificazioni e agevolazioni.**



REGIMI FISCALI

- **Regime forfettario (fino a 65.000,00 euro di compensi)**
- **Regime semplificato (art. 3, comma 2, del DPR 695/1996)**
- **Regime ordinario (previsto solo su opzione)**
- **Regime dei minimi (abrogato nel 2016)**



REGIME SEMPLIFICATO

A decorrere dal 21 febbraio 1997, ossia la data di entrata in vigore del DPR 695/1996, tutti i professionisti e artisti sono in contabilità semplificata, salvo opzione per la tenuta della contabilità ordinaria.

Il regime contabile naturale per un professionista è dunque quello della contabilità semplificata. Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solamente su opzione.



OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI SEMPLIFICATI:

In caso di contabilità semplificata i libri obbligatori sono i seguenti:

- Registro Iva fatture emesse
- Registro Iva acquisti;
- Registro incassi e pagamenti:
- Registro dei beni ammortizzabili:



REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

(principio di cassa)

ovvero nel calcolo del reddito si includono solo i costi e i ricavi per cui sia avvenuta la manifestazione finanziaria.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO



COMPENSI PERCEPITI (somme incassate)



COSTI SOSTENUTI (somme pagate)



COSTI

costi relativi ai beni strumentali;

immobili strumentali al 100%;

immobili in proprietà ad uso promiscuo;

leasing per beni mobili strumentali;

veicoli;(20% max 18.076)

leasing veicoli;

costo del personale;

le spese per ristoranti per gli alberghi;

le spese di rappresentanza;

spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;

spese per telefoni cellulari (80%)



CALCOLO IMPOSTA

REDDITO COMPLESSIVO



ONERI DEDUCIBILI



REDDITO IMPONIBILE * ALIQUOTE IRPEF



IMPOSTA LORDA



ONERI DETRAIBILI



IMPOSTA NETTA

SOTTRATTE LE RITENUTE GIA VERSATE




LA FATTURA ELETTRONICA

**DAL 01/01/2019 LA FATTURA ELETTRONICA DIVENTA
OBBLIGATORIA**

- **FORMATO XML**
- **TRASMESSA ALLO SDI**
- **MUNITA DI CODICE DESTINATARIO**
- **IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE**
- **CONSERVAZIONE ELETTRONICA**



CICLO ATTIVO



BOLLO VIRTUALE FATT. ELETTRONICA

Per inserire il Bollo nella fattura elettronica è necessario preventivamente riportare nella stessa la seguente dicitura:

“imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6 del DM 27 giugno 2014”.

Solo entro 120 giorni dalla fine dell’anno si verserà il totale dei Bolli applicati, tramite mod. *F24 con codice tributo “2501”*



REGIME ORDINARIO

Il regime **ordinario** è il regime che si applica a tutti quei professionisti e imprese che superano i limiti di fatturato indicati nel **regime semplificato**. obbligatorio per tutte le **società per azioni (S.P.A.)**, per tutte le **società a responsabilità limitata (S.R.L.)** e per tutti gli enti pubblici.



Per quanto riguarda le imposte e i contributi da pagare si applicano gli obblighi già descritti per la contabilità semplificata.

Invece per quanto attiene agli altri obblighi oltre a quelli già indicati per la contabilità semplificata, il regime ordinario presuppone altri ulteriori oneri:

Libro giornale; Libro inventario; Scritture ausiliarie ove raggruppare in categorie omogenee gli elementi patrimoniali e reddituali per poter desumere i componenti negativi e positivi di reddito;

le eventuali scritture ausiliarie di magazzino



PRINCIPIO DI COMPETENZA

Nel regime ordinario invece vige **il principio di competenza**, e non più quello di cassa, che impone la registrazione di tutte le transazioni nel periodo di imposta al quale queste si riferiscono indipendentemente da quanto queste transazioni si manifesteranno finanziariamente.

Questi due regimi, semplificato e ordinario, sono abbastanza complicati e possono far venire qualche dubbio a chi decide di aprire la partita iva e di mettersi in proprio a causa, non solo della tassazione alta ma anche a causa di tutti gli obblighi da assolvere per essere in regola con il fisco.



REGIME FORFETTARIO



- **Compensi max 65000**
- **Redditi di lavoro dipendente max 30000 ??**
- **Non avere partecipazioni o quote societarie**
- **Compensi erogati a dipendenti max 20000 ??**



REGIME FORFETTARIO: COME ACCEDERE, USCIRE E PASSARE

1- Nel caso di inizio attività, dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime mediante l'utilizzo del modello di cui all'art. 35 del d.P.R. 633/1972 (per le persone fisiche, [modello AA9/12](#)).

2- Soggetti già in attività che vogliono accedere al regime forfettario 2019 senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

3- per i soggetti già in attività che NON vogliono accedere al nuovo regime agevolato risulta determinante ai fini della validità dell'opzione il comportamento concludente e l'opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale



DIFFERENZE CON REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO

- 1. rispetto agli altri due regimi, è il limite di fatturato che è di 65.000 indifferentemente dall'attività che si svolge e quindi dal codice ATECO.**
- 2. perché l'unica imposta da pagare in questo regime è l'imposta sostitutiva. Essa non è progressiva in base al fatturato ma si applica in una percentuale fissa che è del 15% per i contribuenti non start-up e del 5%, per i primi 5 anni, per chi invece decide di mettersi in proprio per la prima volta e/o per un'attività completamente nuova.**



3- l'assenza dell'IVA. Non ci sarà IVA né nelle fatture emesse e di conseguenza nemmeno nelle fatture di acquisto.

4- Non si applicherà la RITENUTA D'ACCONTO

5- la tenuta dei documenti e registri contabili di cui il regime forfettario è completamente esente. Per chi aderisce al regime forfettario è comunque obbligatorio numerare e conservare le fatture emesse.



FATTURAZIONE ELETTRONICA: ESONERO

- **Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Sono, per il momento, esentati dal nuovo regime, i professionisti che operano nel regime agevolato (regime dei minimi e regime forfettario).**
- **I soggetti che applicano il regime forfettario sono pertanto esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica. Restano comunque obbligati alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione**
- **Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere la fattura elettronica, anche qualora abbia volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori l'indirizzo telematico o abbia provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario.**
- **Resta comunque l'obbligo di conservazione del documento cartaceo.**



CALCOLO IMPOSTA SOSTITUTIVA

TOTALE COMPENSI O RICAVI × 78%



REDDITO DI LAVORO AUTONOMO



CONTRIBUTI PREVIDENZIALI



REDDITO IMPONIBILE × 15%



IMPOSTA NETTA



ESEMPIO

Attività di ingegnere cod ateco 72.12.20

Tot compensi 2019 19000,00 euro

Contributi previdenziali 3750,00 euro

$19000,00 * 78\% = 14820,00$ reddito

$14820,00 - 3750,00 = 11070,00$ reddito
imponibile

$11070,00 * 15\% = 1660,00$

$11070,00 * 5\% = 553,50$ (start up)



SCELTA FINALE



Il regime fiscale corretto dipende dall'attività che si vuole intraprendere e dalla forma nella quale essa si concretizza.

se sei una persona fisica e sei alle prime armi nell'attività che hai deciso di intraprendere POTRAI scegliere il regime forfettario perché è il meno rischioso per le tue tasche e il più semplice da gestire.

Rimanda all'anno o agli anni successivi all'apertura della partita iva la valutazione se aderire ad uno dei due regimi più complessi di modo da analizzare l'attività intrapresa, il fatturato e la convenienza economica nel migliore dei modi e nei migliori tempi.



INARCASSA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

L'iscrizione non è facoltativa, ma è obbligatoria per tutti i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

- 1. l'iscrizione all'albo professionale;**
- 2. una partita Iva;**
- 3. non essere iscritti presso altra Cassa di previdenza.**



CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è obbligatorio ed è calcolato in percentuale sul reddito professionale netto Irpef.

Si considera l'intero anno solare, indipendentemente da quando è avvenuta l'iscrizione.

La percentuale è pari al 14,5% per un massimo di 122.950 € per il 2019.

Esiste comunque un contributo minimo da versare che è totalmente indipendente dal reddito.

Per l'anno 2019, è il contributo minimo risulta pari a 2.340 €.



CONTRIBUTO FACOLTATIVO

Il contributo facoltativo è volontario ed è caratterizzato da un'aliquota modulare sul reddito professionale netto.

Questo contributo ha lo scopo di aumentare la pensione del soggetto in questione (tutte le casse professionali sono oramai convertite al metodo contributivo).

L'aliquota può variare dall'1% all' 8,5%, e viene calcolata sul reddito professionale Irpef.

Il pagamento può avvenire in una sola volta oppure frazionandolo in più volte



CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Contributo integrativo

Il contributo integrativo è obbligatorio ed è calcolato in percentuale al volume d'affari Iva.

L'aliquota è del 4% ed è previsto un contributo integrativo minimo di 695 € da versare.

Il contributo integrativo, non concorre alla formazione del reddito imponibile

Possibilità di rivalsa in fattura



CONTRIBUTO DI MATERNITA'

a partire dal 2018 nel contributo di maternità è compresa la quota per la

copertura economica della nuova indennità di paternità. Infatti adesso il contributo è denominato

di *maternità / paternità* e deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due

rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

La prima rata 2019, che ha natura di acconto, è di € 24 ed è pari al 50% del contributo riscosso nel

2018; la seconda rata sarà pari alla differenza fra quanto versato in acconto e l'importo definitivo

del contributo deliberato.



DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI

Ricorda che il contributo soggettivo, il contributo facoltativo, e quello di maternità sono interamente deducibili ai fini fiscali.

Il contributo integrativo, di norma non è deducibile ai fini fiscali.

Una delle eccezioni, si verifica nel caso in cui il contributo integrativo minimo non viene interamente recuperato nella fatturazione ai clienti.

Ipotizziamo che il nostro architetto fatturi nell'anno 13.000 €.

Dovrà addebitare il 4% nelle singole fatture ai clienti, incassando così un totale di 520 € come contributo integrativo



Visto che la Cassa stabilisce un minimo di 690 € ma quello realmente incassato è di 520 €,

Il nostro architetto dovrà versare di tasca sua la differenza.

La differenza di 170 € potrà essere dedotta fiscalmente dal reddito.

Contributo soggettivo e contributo integrativo hanno un trattamento fiscale differente, vediamo perché:

Il contributo soggettivo è una parte del reddito dell'architetto che va versato alla Cassa e può essere dedotto dalla base imponibile Irpef.

Quello integrativo, viene addebitato per rivalsa dal professionista al proprio committente, e quindi per sua natura questa è una operazione neutra. forfettario.



GRAVINA IN PUGLIA 21/12/2019

AUDITORIUM SS. PIETRO E PAOLO

GRAZIE



Dott. Mariagrazia Grisolia Dottore Commercialista